

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4680**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PELLICINI, BEVILACQUA  
e MARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 2000**

—————

Norme in materia di deducibilità fiscale delle spese per  
installazione di sistemi di sicurezza e servizi di vigilanza

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della sicurezza è divenuto drammatico a causa dell'aumento vorticoso della cosiddetta micro-criminalità, che affligge ormai le nostre città.

Alla delinquenza locale si è aggiunta quella extracomunitaria. È noto che la popolazione carceraria è costituita per oltre il quaranta per cento da immigrati più o meno clandestini che spesso per vivere devono commettere reati contro il patrimonio e contro le persone. A parte i reati più gravi, ad opera della delinquenza organizzata di matrice nazionale, che spesso ormai collabora con la delinquenza slava e albanese particolarmente violenta e pericolosa, sono aumentati enormemente i reati contro il patrimonio, segnatamente i furti nelle abitazioni, le rapine in danno di privati, di istituti bancari, di supermercati, di furgoni portavalori.

Le cronache sono quotidianamente sature di notizie di gravi reati di ogni genere, commessi in danno del cittadino.

L'emergenza ordine pubblico e la lotta alla delinquenza vedono il costante impegno delle forze dell'ordine, ma la carenza di mezzi e di uomini limita l'azione di repressione delle forze di polizia.

Da ciò la necessità per il cittadino, per le società e gli enti pubblici o privati, di instal-

lare ingegni di sicurezza, sistemi d'allarme meccanici o elettronici, antifurti, chiusura elettrica di porte o cancelli, congegni televisivi a circuito interno, vetri antiproiettile o antisfondamento.

Il presente disegno di legge è composto di un unico articolo che reca modifiche aggiuntive all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Con esso, infatti, si prevede la detraibilità dal reddito complessivo:

a) delle spese sostenute per l'acquisto e la installazione di sistemi di allarme di sicurezza meccanica o elettronica, di antifurto, di chiusura elettrica di porte o cancelli, di congegni televisivi a circuito interno, di vetri antiproiettile o antisfondamento;

b) degli importi erogati per i premi corrisposti alle compagnie assicurative per polizza antifurto, antirapina e antisequestro di persona;

c) delle spese corrisposte per fruire del servizio di vigilanza notturna di immobili e attività commerciali e per servizi di protezione erogati da guardie giurate o corpi di vigilanza equiparati.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *l-bis*), sono aggiunte le seguenti:

«*l-ter*) le spese sostenute da privati, società o enti pubblici o privati, aventi o meno scopo di lucro, per l'acquisto e la installazione in stabili di loro proprietà o condotti in locazione, di sistemi di allarme di sicurezza meccanica o elettronica, di antifurto, di chiusura elettrica di porte o cancelli, di congegni televisivi a circuito interno, di vetri antiproiettile o antisfondamento;

*l-quater*) gli importi erogati per i premi corrisposti alle compagnie assicurative per polizza antifurto, antirapina e antisequestro di persona;

*l-quinquies*) le spese corrisposte per fruire del servizio di vigilanza notturna di immobili e attività commerciali e per servizi di protezione erogati da guardie giurate o corpi di vigilanza equiparati».

